Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 101-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10% - 1977/1997 - 6ª emissione, 1ª tranche » sorteggiate il 3 aprile 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 10% - 1976/1986 » sorteggiate il 3 aprile 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. tasso variabile - 1981/1986 - 3ª emissione » sorteggiate il 3 aprile 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. tasso variabile - 1982/1987 - 6ª emissione » sorteggiate il 3 aprile 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 7% - 1971/1986 - 2ª emissione » sorteggiate il 3 aprile 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « OO.PP. tasso variabile - 1985/2000 - 23ª emissione » sorteggiate il 3 aprile 1985.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate il 3 aprile 1985.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 10% - 1976/1986 - XI emissione » sorteggiate il 2 aprile 1985.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Errata-corrige all'avviso C-29325 pubblicato nel Supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 338 del 10 dicembre 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1985.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1985.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Pensione anzianità sempre uguale allo stipendio e salario corrente ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso la sede del Partito democratico.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « La casa a chi la abita, esente da tasse, imposte, ipoteche, pignoramenti ed espropri; acquistabile con la moneta edile emessa dalla Banca d'Italia, pari al valore commerciale della casa arredata; rimborsabile in lunghe rateizzazioni, senza il versamento di interessi bancari ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso la sede del Partito democratico.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Riforma del sistema fiscale, comprendente la tassazione all'origine dei prodotti, la libera circolazione e commercializzazione dei medesimi, l'abolizione della burocrazia e la sensibile riduzione delle tasse ed imposte a carico dei lavoratori autonomi e dipendenti ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso la sede del Partito democratico.

(2307)

Annuncio di richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che sia abrogata la legge n. 392 del 27 luglio 1978 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 luglio 1978)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso il Partito democratico.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che sia abrogata la legge n. 17 del 17 febbraio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41-*bis* del 17 febbraio 1985)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso il Partito democratico.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che sia abrogato l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1971)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso la sede del Partito democratico.

(2306)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1985, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è soppresso.

Art. 2.

1. Alla tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), « Prodotti petroliferi », dopo il n. 6 è inserito il seguente:

« 7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici ».

2. Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella *A* di cui al comma 1, sono soppresse le parole: « e dalla fabbricazione di vernici ». Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella *A*, sono soppresse le parole: « di vernici, ».

3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere C) ed I) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nelle fabbricazioni di colle e mastici e di vernici.

Art. 3.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.

Art. 4.

La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 5.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, è rimasto in vigore l'art. 1 del seguente tenore:

« 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina ».

Nota all'art. 4:

Per effetto della disposizione recata dall'art. 4 della Presente legge, il testo dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, risulta modificato nel modo che segue:

« L'articolo 20-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

" I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione ".

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni ».

Note all'art. 5:

Il caducato decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recava il seguente titolo:

« Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ».

Il caducato decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, recava il seguente titolo:

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2606):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI), dal Ministro delle finanze (VISENTINI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 1° marzo 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 4 marzo 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 marzo 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 marzo 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 14 marzo 1985.

Esaminato in aula il 10 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1311):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 23 aprile 1985.

Esaminato in aula e approvato il 23 aprile 1985.

LEGGE 26 aprile 1985, n. **155**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

6-*ter*. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: " 22.500 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 22.900 miliardi " »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento " Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento " Interventi straordinari nel Mezzogiorno ", iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

L'articolo 2 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, non convertito in legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2610):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 2 marzo 1985.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 marzo 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 marzo 1985.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 14 e 20 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985 (atto n. 2610/A).

Esaminato in aula il 17 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1312):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 1985.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 23 aprile 1985.

Esaminato in aula e approvato il 23 aprile 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 maggio 1985.*

LEGGE 26 aprile 1985, n. **156**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1983, n. 221 ».

L'articolo 3 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2611):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 2 marzo 1985.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 marzo 1985, *con pareri delle commissioni* I, II, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 marzo 1985.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 13, 14 marzo 1985; 3 e 10 aprile 1985.

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1313):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23 aprile 1985, congiuntamente con atto n. 1061.

Esaminato in aula e approvato il 23 aprile 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 maggio* 1985.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione universitaria tra Italia e Francia firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

In data 8 marzo 1985 in base ad autorizzazione disposta con legge 18 ottobre 1984, n. 761, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

In conformità alle disposizioni dell'art. 5 dell'accordo, che prevede l'entrata in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 marzo 1985.

(2213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:
metodi fisici in chimica organica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:
pedagogia.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica neurologica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale speciale.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
economia politica (biennale);
matematica generale;
metodologie e determinazioni quantitative d'azienda.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:
storia dell'arte.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:
arboricoltura generale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale;
chimica fisica (biennale);
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici II.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
botanica (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2214)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1985 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,32 (lire sette e centesimi trentadue) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1985, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

(2203)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 9 marzo 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 5 settembre 1958, rep. 20988, reg. soc. 1137;

società cooperativa edilizia Italia a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 31 ottobre 1956, rep. 16556, reg. soc. 1049;

società cooperativa edilizia Aedes a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 7 gennaio 1950, rep. 2023, reg. soc. 762;

società cooperativa edilizia Società cooperativa costruzioni edilizie - So. Cos. (Società costruzioni) Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 2 luglio 1956, repertorio 4543, reg. soc. 1005;

società cooperativa edilizia Noi della Rotaia a r.l., in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 30 dicembre 1957, rep. 42768, reg. soc. 1958;

società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia fra portalettere a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 23 marzo 1956, reg. soc. 990;

società cooperativa di produzione e lavoro Cartiera Padre Manzella a r.l., in Sassari, costituita per rogito Fadda in data 15 ottobre 1958, rep. 38, reg. soc. 1126;

società cooperativa edilizia Cooperativa ferrovieri Turritana a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 28 luglio 1956, rep. 4716, reg. soc. 1010;

società cooperativa edilizia Thatari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 26 marzo 1966, rep. 224692, reg. soc. 1659;

società cooperativa di produzione e lavoro Tecnicoop a r.l., in Sassari, costituita per rogito De Martini in data 1° marzo 1974, rep. 153609, reg. soc. 2353;

società cooperativa di produzione e lavoro Transardjnia - Coop. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 11 febbraio 1977, rep. 3398, reg. soc. 2779;

società cooperativa edilizia Medaglia d'oro col. G. Serra a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 6 marzo 1959, rep. 10757, reg. soc. 1152;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro Alghero a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 5 dicembre 1975, rep. 59984, reg. soc. 2593;

società cooperativa agricola Il Lavoro a r.l., in Borutta (Sassari), costituita per rogito Delogu in data 15 gennaio 1946, rep. 4589, reg. soc. 617;

società cooperativa edilizia La Sovrana a r.l., in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 24 febbraio 1968, rep. 100700, reg. soc. 429;

società cooperativa edilizia Punta Est a r.l., in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 9 marzo 1976, rep. 11149, reg. soc. 954;

società cooperativa edilizia Standa impiegate a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 27 ottobre 1971, rep. 59185, reg. soc. 1828;

società cooperativa di produzione e lavoro O.M.E.D. - Organizzazione meridionale elaborazione dati a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 24 dicembre 1979, rep. 149826, reg. soc. 3015;

società cooperativa edilizia Haiti a r.l., in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 30 marzo 1977, rep. 7768, reg. soc. 2510;

società cooperativa edilizia Verdi Patri a r.l., in Mangone (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 16 giugno 1975, rep. 2561, reg. soc. 2284;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in San Sosti (Cosenza), costituita per rogito Capalbi in data 30 novembre 1968, rep. 18057, reg. soc. 318;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa reggina confezioni a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Sergi in data 25 settembre 1979, rep. 1916, reg. soc. 91/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Pentidattilo a r.l., in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 6 gennaio 1979, rep. 404, reg. soc. 16/79;

società cooperativa edilizia Consorzio provinciale cooperative edilizie riunite alessandrine a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Chiapuzzo in data 28 maggio 1977, rep. 15386, reg. soc. 6996;

società cooperativa di consumo Cooperativa sociale di Castellazzo Bormida a r.l., in Castellazzo Bormida (Alessandria), costituita per rogito Bruzzi in data 14 marzo 1946, rep. 1137, reg. soc. 3459;

società cooperativa edilizia Grazia a r.l., in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Napolitano in data 8 gennaio 1976, rep. 39537/10025, reg. soc. 6652;

società cooperativa edilizia Fiamme d'Argento a r.l., in San Salvatore Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Morandi in data 1° settembre 1976, rep. 4639/1340, reg. soc. 6757;

società cooperativa edilizia Villanovese a r.l., in Villanova Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Martinotti in data 17 settembre 1978, rep. 27347/10975, reg. soc. 2706;

società cooperativa edilizia Grazia a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 18 febbraio 1977, rep. 12687, reg. soc. 3136;

società cooperativa di produzione e lavoro F.I.A.M. - Fondo speciale per l'incremento agricolo oltremare a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Aceto in data 28 dicembre 1980, rep. 39178, reg. soc. 3964;

società cooperativa edilizia Aquila a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Greco in data 15 novembre 1978, rep. 307, reg. soc. 2385;

società cooperativa edilizia Villaggio dei giornalisti a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Greco in data 20 marzo 1979, rep. 486, reg. soc. 2426;

società cooperativa mista Cooperativa per servizi sociali a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 21 marzo 1980, rep. 2039, reg. soc. 2639;

società cooperativa edilizia Fedeltà a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 14 febbraio 1966, rep. 38632, reg. soc. 1366;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 4 marzo 1980, rep. 162560, reg. soc. 2613;

società cooperativa edilizia Tre Colli a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 20 novembre 1964, rep. 58369, reg. soc. 1316;

società cooperativa edilizia Oliveto, in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 3 agosto 1973, rep. 28887, reg. soc. 1922;

società cooperativa mista L'Aratro a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Aversa in data 23 ottobre 1980, rep. 50463, registro soc. 2756;

società cooperativa mista Calabria Azimuth a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 30 giugno 1980, rep. 2804, reg. soc. 2646;

società cooperativa di produzione e lavoro Aldo Moro a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 9 marzo 1979, rep. 56445, reg. soc. 1093;

società cooperativa edilizia L'Edera a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 2 novembre 1976, rep. 22328, reg. soc. 894;

società cooperativa edilizia Guardia di finanza a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 19 dicembre 1978, rep. 55639, reg. soc. 1075;

società cooperativa edilizia Jonica a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Maschi in data 20 marzo 1964, rep. 6013, reg. soc. 339;

società cooperativa agricola Oleificio sociale S. Aganzio a r.l., in Guardavalle (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 28 aprile 1968, rep. 55064, reg. soc. 1448;

società cooperativa edilizia S. Filippo a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 1° luglio 1975, rep. 39022, reg. soc. 354;

società cooperativa edilizia Terina a r.l., in Nocera Terinese (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 11 dicembre 1975, rep. 494, reg. soc. 329;

società cooperativa edilizia Pizzo 1ª a r.l., in Vibo Valentia, (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 22 febbraio 1980, rep. 172885, reg. soc. 497;

società cooperativa di produzione e lavoro Michele Ruocco a r.l., in S. Caterina Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 11 dicembre 1964, rep. 43135, reg. soc. 1321;

società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia Magnolia a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 28 luglio 1971, rep. 72870, reg. soc. 1592;

società cooperativa edilizia Stefania a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 23 maggio 1972, rep. 11768, reg. soc. 1626;

società cooperativa edilizia Iazzolino a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Cutellè in data 8 giugno 1970, rep. 70833, reg. soc. 97.

(2056)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al « Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1984 valevole per il 1° semestre 1985 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione ». (Prospetto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 91 del 17 aprile 1985).

Il titolo del prospetto citato in epigrafe, sia nel sommario che a pagina 2815 della *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: « Prospetto del *costo* medio dei titoli del 2° semestre 1984 valevole per il 1° semestre 1985... », leggasi: « Prospetto del *corso* medio dei titoli del 2° semestre 1984 valevole per il 1° semestre 1985... ».

(2230)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano decennale della viabilità di grande comunicazione elaborato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto in particolare l'art. 2, comma quarto, della citata legge che prevede il piano stesso venga sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE;

Vista la nota dell'ANAS del 1° giugno 1984, prot. 5688, con la quale viene trasmesso il piano decennale della viabilità di grande comunicazione e le successive note integrative;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Il piano decennale della viabilità di grande comunicazione elaborato dall'ANAS, è approvato nelle sue linee generali, metodologiche e programmatiche.

Il piano dovrà risultare organicamente inquadrato nel più vasto piano generale dei trasporti con il quale dovrà armonicamente coordinarsi per uno sviluppo coerente dei trasporti sia sotto l'aspetto territoriale che sotto l'aspetto economico-reddituale.

Tenuto conto delle dimensioni di spesa del piano, al fine di renderle compatibili con la complessiva situazione economica del Paese nonché con le attuali capacità operative e con le esigenze di programmazione dell'ANAS, gli interventi da realizzare nel decennio vanno individuati nell'ambito delle opere incluse nella prima fascia del piano stesso.

In ogni caso, le scelte di intervento dovranno discendere dalla verifica — da parte dell'ANAS — del loro grado di positività in termini di costi-benefici, sulla base della metodologia adottata dal nucleo di valutazione degli investimenti operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Qualora interventi compresi nella prima fascia risultassero non idonei in termini di redditività, ovvero non realizzabili per motivi di ordine tecnico, ambientale, urbanistico, ovvero non coerenti con gli interventi previsti nel piano generale dei trasporti, gli stessi potranno essere sostituiti da interventi appartenenti alla seconda fascia. Tale osmosi dovrà attuarsi nel rispetto dei criteri di articolazione territoriale e di redditività già assunti come base di riferimento del piano stesso.

Per assicurare al piano il necessario carattere di generalità e di completezza, il Ministro dei lavori pubblici definirà — anche sulla base degli elementi di conoscenza forniti dal Ministero delle partecipazioni statali nel quadro delle sue competenze in tema di vigilanza sulle aziende a partecipazione statale operanti nel settore — il quadro degli interventi nel settore delle autostrade in concessione da sottoporre all'esame del CIPE entro sessanta giorni.

Il fabbisogno finanziario complessivo necessario alla realizzazione degli interventi di competenza dell'ANAS viene stimato in lire 47.500 miliardi; tale importo discende dalla rivalutazione tecnico-economica del costo stimato del piano, a prezzi 1985, in lire 27.000 miliardi e tiene conto del tasso programmatico di inflazione presumibile per il decennio considerato nonché dei coefficienti di rito per variazioni in corso d'opera e per revisione prezzi.

Il Ministro dei lavori pubblici riferisce, entro il 30 giugno di ogni anno, al CIPE sullo stato di attuazione del piano, indicando le priorità e il livello di redditività degli interventi avviati a realizzazione e di quelli proposti come pure le relative motivazioni nonché le eventuali variazioni che si siano rese necessarie.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2221)

Piano di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e telegrafici per il quinquennio 1984-88. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere in data 3 agosto 1977 e 29 maggio 1980, di approvazione del piano di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e telegrafici per il periodo 1977-81 e del relativo aggiornamento 1979-83;

Visto il piano di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e telegrafici per il periodo 1984-88, trasmesso con nota DG/C/2/4-003302 del 27 ottobre 1984;

Vista la relazione aggiuntiva al predetto piano, trasmessa con nota n. prot. 000923 del 15 marzo 1985;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dall'automazione e dal consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente in data 27 settembre 1984 e 9 ottobre 1984;

Vista la relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi del piano di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e telegrafici per il quinquennio 1984-88.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2222)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 6 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 2 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Viste le domande di contributo ex art. 2 della legge n. 193/84 presentate dalle seguenti società e trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note 18 febbraio 1985:

Artfer S.r.l. di Bergamo;
Pasini siderurgica S.r.l. di Odolo (Brescia);

Visti gli atti delle istruttorie svolte dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle quali viene posto in rilievo:

riguardo alla Artfer che non è riconoscibile all'impianto oggetto della domanda di dismissione, una capacità produttiva per l'anno 1981;

riguardo alla Pasini siderurgica che la società non era in possesso degli impianti alla data del 30 giugno 1983, come richiesto dall'art. 2 della legge n. 193/84;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa le domande delle società sopra menzionate non sono accolte.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2218)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Calusco d'Adda

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1983, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata una zona lungo il fiume Adda ricadente nel territorio del comune di Calusco e così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Villa d'Adda;

a ovest: dal confine con la provincia di Como;

a sud: dal confine con il comune di Medolago e dalla strada del cimitero di Solza (esclusa) fino all'incrocio con la strada C. Rivolotto (esclusa);

a est: dal confine con il comune di Solza, lungo la strada (esclusa) che da Solza porta a C. Rivolotto, quindi verso nord fino alla strada (esclusa) che porta a Calusco d'Adda per seguire poi la nuova strada di P.R.G. (esclusa) fino alla ferrovia; poi lungo la strada (esclusa) Paderno-Balusco verso est, fino all'incrocio con la strada per C.na del Tac, quindi lungo questa verso nord seguendo il lato ovest dell'abitato di Vanzone (escluso) per seguire infine la strada (esclusa) fra Grumestano e Vanzone fino al confine con il comune di Villa d'Adda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Calusco d'Adda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico in quanto paesaggio fluviale caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologiche ben visibili dalla sponda sinistra del fiume; una vegetazione non più rigogliosa ma passibile di miglioramenti accompagna le rive.

La particolarità di questo tratto del fiume è data inoltre dalla sua umilità, in quanto immediatamente a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a valle al suo limite sud ha inizio la bassa padana con i suoi paesaggi agrari; elemento antropico essenziale che si armonizza perfettamente in questo contesto paesistico è il Naviglio di Paderno, con la serie di chiuse, di grandi centrali elettriche e di piccole centraline. Tale ambito rappresenta infine un quadro naturale visibile da svariati punti di vista, tra cui il famoso ponte in ferro di Paderno;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 15 luglio 1969, è stato sottoposto a tutela l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda, e che con decreto regionale 28 marzo 1984, la tutela è stata estesa al comune di Cornate d'Adda siti entrambi sulla sponda destra del fiume;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 7 ottobre 1984, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento per il territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497/39;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa una zona lungo l'Adda per la parte ricadente nel territorio di Calusco d'Adda così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Villa d'Adda;

a ovest: dal confine con la provincia di Como;

a sud: dal confine con il comune di Medolago e dalla strada del cimitero di Solza (esclusa) fino all'incrocio con la strada per C. Rivolotto (esclusa);

a est: dal confine con il comune di Solza, lungo la strada (esclusa) che da Solza porta a C. Rivolotto, quindi verso nord fino alla strada (esclusa) che porta a Calusco d'Adda per seguire poi la nuova strada di P.R.G. (esclusa) fino alla ferrovia; poi lungo la strada (esclusa) Paderno-Calusco verso est, fino all'incrocio con la strada per C.na del Tac, quindi lungo questa verso nord seguendo il lato ovest dell'abitato di Vanzone (escluso) per seguire infine la strada (esclusa) fra Grumestano e Vanzone fino al confine con il comune di Villa d'Adda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dall'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Calusco d'Adda provvederà all'affisione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del 23 marzo 1983

Proposta di vincolo ai sensi della legge 18 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

apposizione del vincolo su una fascia lungo il fiume Adda prospiciente il «Naviglio di Paderno» e ricadente nel territorio dei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Solza e Suisio.

L'anno millenovecentottantré, il giorno ventitré del mese di marzo, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Bergamo, in via Torquato Tasso, 8, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo, convocata con lettera n. 5543 del 9 marzo 1983.

(*Omissis*).

Essendo legale il numero degli intervenuti l'assessore per il coordinamento del territorio della regione Lombardia, Luigi Vertemati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Richiamate brevemente le funzioni della commissione nei riguardi della tutela paesaggistica ed il significato della legge n. 1497/39, il presidente dà inizio alla trattazione della proposta di vincolo all'ordine del giorno: la tutela di una fascia lungo il fiume Adda ricadente nel territorio dei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Solza e Suisio (zona di rispetto del «Naviglio di Paderno»), così puntualmente delimitata:

Con riferimento al comune di Calusco d'Adda:

a nord: dal confine con il comune di Villa d'Adda;

a ovest: dal confine con la provincia di Como;

a sud: dal confine con il comune di Medolago e dalla strada del cimitero di Solza (esclusa) fino all'incrocio con la strada per C. Rivolotto (esclusa);

a est: dal confine con il comune di Solza, lungo la strada (esclusa) che da Solza porta a C. Rivolotto, quindi verso nord fino alla strada (esclusa) che porta a Calusco d'Adda per seguire poi la nuova strada di P.R.G. (esclusa) fino alla ferrovia; poi lungo la strada (esclusa) Paderno-Calusco verso est, fino all'incrocio con la strada per C.na del Tac, quindi lungo questa verso nord seguendo il lato ovest dell'abitato di Vanzone (escluso) per seguire infine la strada (esclusa) fra Grumestano e Vanzone fino al confine con il comune di Villa d'Adda.

(*Omissis*).

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

«L'ambito considerato completa il quadro naturale costituito dai territori comunali siti sulla sponda destra del fiume, già vincolati con decreto ministeriale 3 aprile 1969 (Robbiate) e 16 luglio 1969 (Paderno d'Adda); la tutela dello stesso consente perciò di conferire omogeneità al sistema attuale dei vincoli. Si persegue infatti, da un lato, la salvaguardia di un vero e proprio monumento idraulico, il «Naviglio di Paderno» e, nello stesso tempo, la valorizzazione della situazione ambientale in cui esso è collocato, nella prospettiva che la costituzione del Parco dell'Adda consentirà di consolidare con normative specifiche.

Questo paesaggio fluviale è caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologiche (i corni, i massi di ceppo) ben visibili dalla sponda sinistra del fiume; una vegetazione non più rigogliosa ma passibile di miglioramento se curata e protetta accompagna le rive, interrotta solo dalla presenza di cave di ghiaia e sabbia, nel tratto di Medolago e Suisio.

Queste ultime costituiscono in realtà un grave problema, in quanto potrebbero, se non si procede a corrette operazioni di recupero, compromettere i valori paesaggistici dell'ambito considerato e sono quindi uno dei motivi per cui è auspicabile un intervento di tutela.

La particolarità di questo tratto del fiume è data anche dalla sua singolarità, in quanto subito a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a sud inizia la Bassa Padana con i suoi coltivi.

Elemento antropico essenziale e qualificante che si armonizza perfettamente in questo quadro naturale, è il Naviglio di Paderno, con la serie di chiuse, le centrali elettriche in funzione (ad es. Esterle, Bertini) e le centraline in disuso, pregevoli episodi e documenti di archeologia industriale; esso costituisce una presenza storica di rilevanza determinante e concorre a formare un episodio ambientalmente irripetibile, già peraltro sottoposto a tutela nel tratto ricadente nel comune di Paderno d'Adda, e proposto per il vincolo nella seduta della commissione provinciale di Milano tenutasi il 4 marzo 1983, per quanto riguarda il tratto compreso nel territorio del comune di Cornate d'Adda.

Infine, va sottolineato il valore della veduta che questo paesaggio offre dal ponte ferroviario del Rothlisberger, in comune di Paderno».

Si apre quindi la discussione.

(*Omissis*).

La commissione:

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 gennaio 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n 1497;

Delibera:

all'unanimità di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) della provincia di Bergamo, di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la fascia di territorio lungo il fiume Adda, ricadente nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Suisio e Solza, è così puntualmente delimitata:

Con riferimento al comune di Calusco d'Adda:

a nord: dal confine con il comune di Villa d'Adda;

a ovest: dal confine con la provincia di Como;

a sud: dal confine con il comune di Medolago e dalla strada del cimitero di Solza (esclusa) fino all'incrocio con la strada per C. Rivolotto (esclusa);

a est: dal confine con il comune di Solza, lungo la strada (esclusa), che da Solza porta a C. Rivolotto, quindi verso nord fino alla strada (esclusa), che porta a Calusco d'Adda per seguire poi la nuova strada di P.R.G. (esclusa) fino alla ferrovia; poi lungo la strada (esclusa) Paderno-Calusco verso est, fino all'incrocio con la strada per C.na del Tac, quindi lungo questa verso nord seguendo il lato ovest dell'abitato di Vanzone (escluso) per seguire infine la strada (esclusa) fra Grumestano e Vanzone fino al confine con il comune di Villa d'Adda.

(*Omissis*).

(2124)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 maggio 1985;
seconda prova: 7 maggio 1985.

(2269)

Rinvio della pubblicazione del calendario delle prove d'esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

Per ragioni tecniche, il calendario delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche di esame dei concorsi ordinari per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica — la cui pubblicazione è prevista per il giorno 30 aprile 1985 — sarà pubblicato contestualmente al bando dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti predetti e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nonché contestualmente all'avviso di affissione all'albo degli uffici scolastici regionale e provinciali dei bandi dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Dalla data di pubblicazione del bando e dell'avviso predetti decorrerà, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

(2329)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di segretario da destinare a Venezia e del concorso a tre posti di coadiutore da destinare a Torino.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario o revisore da destinare agli uffici con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985) avranno luogo in Venezia presso l'istituto tecnico «Paolo Sarpi», fondamenta S. Giustina, nei giorni 10 e 11 giugno 1985 con inizio alle ore 8.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore da destinare agli uffici con sede in Torino, di cui ai decreti presidenziali 13 febbraio e 29 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985 e *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) avrà luogo in Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, nel giorno 21 settembre 1985, con inizio alle ore 8.

(2166)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 99 del 27 aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di L'Aquila: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nella VI qualifica funzionale.

Azienda municipalizzata acqua e gas di Livorno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1985, n. 4.
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 6 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo art. 3.

Art. 2.
Definizioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio;

c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

Art. 3.
Dimensionamento e localizzazioni

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente art. 2.

Nelle zone omogenee di tipo *A* e *B*, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad

attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.

Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo *C* di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.

Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose, riconosciute a norma di legge, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 1.

In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all'art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza.

Art. 4.

Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 3.

La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, è definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

Art. 5.

Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria

I comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota non inferiore al 7 per cento dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.

I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.

I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza.

I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente art. 2 o per gli interventi su quelle esistenti nell'ambito del territorio del comune che ha effettuato i relativi versamenti.

A tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sull'utilizzazione delle somme percepite.

E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente art. 2.

Le somme non utilizzate sono recuperate dal comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

Art. 6.

Entrata in vigore

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1985, **n. 5.**

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26, in materia di ricettività turistica ed agrituristica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

Le leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26, sono modificate ed integrate secondo quanto previsto nei successivi articoli, in adeguamento anche ai principi stabiliti dalla legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

Ricettività turistica

La legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 1983, n. 3 e 24 marzo 1983, n. 10, è modificata e integrata come segue:

a) la locuzione «alberghi residenziali», nel testo della legge e nelle tabelle dell'allegato, è sostituita dalla locuzione «residenze turistico-alberghiere»;

b) all'art. 3, secondo comma, le parole «ai clienti in unità abitative» sono sostituite dalle parole «ai clienti in non meno di sette unità abitative»;

c) all'art. 3, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni e che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti, servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, servizi di bar e ristorante o tavola calda o fredda.»;

d) all'art. 3, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali con cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *C* dell'allegato.»;

e) all'art. 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nei campeggi è consentita la presenza di tende o "caravan" o altri manufatti realizzati in materiali leggeri e non vincolati permanentemente al suolo installati a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.»;

f) all'art. 7, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere (da 2 a 4 stelle), tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle), quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle). Le aziende ricettive alberghiere sprovviste di ingresso esclusivo con diretto accesso dal piano stradale sono classificate al livello inferiore a quello previsto.»;

g) all'art. 8, sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma: «Gli alberghi classificati 5 stelle che siano riconosciuti in possesso di adeguati "standard" — ricompresi fra quelli indicati nella tabella *A* dell'allegato, al quinto alinea delle avvertenze — tipici degli esercizi di alta classe internazionale, sono autorizzati dal comune competente ad assumere la denominazione aggiuntiva "lusso" simboleggiata con la lettera "L" maiuscola, da inserire nel segno distintivo dell'esercizio.

I villaggi turistici e i campeggi per i quali la licenza di esercizio prevede l'apertura annuale o la doppia stagione estivo-invernale assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" simboleggiata con la lettera "A" maiuscola da inserire nel segno distintivo dell'esercizio.»;

h) all'art. 12, il primo comma è sostituito dai seguenti: « I provvedimenti concernenti classificazione, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione nonché, ove esista, alla competente azienda per la promozione turistica.

Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso in opposizione, da presentare al comune che li ha adottati entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Su di esso il comune decide entro sessanta giorni dalla sua presentazione, scaduti i quali senza che il comune si sia pronunciato il ricorso si intende respinto.

Oltre che dall'operatore direttamente interessato, il ricorso in opposizione può essere presentato anche da titolari di aziende ricettive dello stesso tipo ubicate nel territorio dello stesso comune o da loro associazioni. »;

i) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

« E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 1.500.000, il titolare di esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce al comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'art. 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13;

g) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.

Nel caso di violazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente comma, può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 il titolare di esercizio ricettivo che adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui al primo comma dell'art. 8.

Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 600.000 a L. 1.800.000. »;

j) all'art. 21, la tabella inserita nel primo comma è sostituita dalla seguente:

« Precedente classificazione: albergo di lusso; classificazione attribuibile = albergo 5 stelle o residenza turistico-alberghiera 4 stelle;

precedente classificazione: albergo di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico-alberghiera 4 stelle;

precedente classificazione: albergo di 2ª categoria o pensione di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico-alberghiera 3 stelle;

precedente classificazione: albergo di 3ª categoria o pensione di 2ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico-alberghiera 2 stelle;

precedente classificazione: albergo di 4ª categoria o pensione di 3ª categoria; classificazione attribuibile = albergo 1 stella o residenza turistico-alberghiera 2 stelle »;

k) all'art. 21, nono comma, la misura della superficie minima delle piazzole è modificata da metri quadrati 40, 45, 50 e 60 rispettivamente a metri quadrati 35, 40, 45 e 60;

l) alla tabella *A* dell'allegato il punteggio minimo previsto per gli « alberghi residenziali » divenuti per effetto della lettera *a*) del presente articolo « residenze turistico-alberghiere », viene attribuito come segue:

1 stella: —
2 stelle: 45
3 stelle: 65
4 stelle: 130
5 stelle: —

lettere da *m*) a *z*) e poi *zz*) e *zzz*) (*Omissis*).

Art. 3.
Agriturismo

La legge regionale 30 luglio 1979, n. 26, è modificata come segue:

all'art. 2, la lettera *a*), del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) a imprenditori agricoli, singoli o associati, la cui attività si svolga nell'ambito regionale, per il riattamento e l'arredamento di fabbricati rurali di cui abbiano la disponibilità per ricavarne camere o alloggi ammobiliati da affittare a non residenti ».

Art. 4.
Rinvio legislativo

Con successive leggi regionali si provvederà a dare ulteriore attuazione ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217 e in particolare, per quanto riguarda la ricettività, a quelli concernenti altre strutture ricettive, vincolo di destinazione e prezzi.

Art. 5.
Disciplina transitoria

Fino all'emanazione di nuove disposizioni, e comunque a tutto il 31 dicembre 1985, gli esercizi ricettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano assoggettati alla normativa di classificazione preesistente, ad esclusione delle revisioni di classificazione a domanda di parte e fatto salvo quanto previsto dai comma seguenti.

Le residenze turistico-alberghiere già classificate come alberghi residenziali ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 11, vengono provvisoriamente riclassificate, fino al 31 dicembre 1985, secondo la seguente tabella di comparazione:

alberghi residenziali 3 stelle = residenze turistico-alberghiere 2 stelle;

alberghi residenziali 4 stelle = residenze turistico-alberghiere 3 stelle;

alberghi residenziali 5 stelle = residenze turistico-alberghiere 4 stelle.

I villaggi turistici già classificati « una stella » sono provvisoriamente classificati « due stelle » fino al 31 dicembre 1985.

I conduttori di alloggi agrituristici per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati concessi contributi o siano in corso di istruzione domande di contributo in forza dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 26, nella sua originaria formulazione, possono continuare a svolgere attività agrituristica per tutta la durata del relativo vincolo di destinazione anche se appartenenti a categorie diverse da quella di imprenditore agricolo.

Art. 6.
Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1985, n. 6.

Proroga del termine di cui all'art. 9 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga termine

Il termine di presentazione delle domande di contributo alla giunta regionale, indicato nell'art. 9 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 28, è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 gennaio 1985

MAGNANI

(1632)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1985, n. 5.

Modifica della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, concernente: « Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 5 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, concernente: « Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali » è modificata nel modo che segue:

il sesto comma dell'art. 5 è abrogato;
il quinto comma dell'art. 6 è abrogato;
l'art. 7 è abrogato;
la lettera *b)* del primo comma dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, elevabile a quaranta per i posti della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale »;

il quinto comma dell'art. 10 è abrogato;
il sesto comma dell'art. 26 è abrogato;
l'ultimo comma dell'art. 63 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 febbraio 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. 6.

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 5 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Confermemente agli obiettivi indicati nell'art. 45 della Costituzione e nell'art. 6 dello statuto regionale, in armonia con gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo, la Regione promuove la qualificazione, il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato singolo e associato, salvaguarda e valorizza le attività del settore artistico, tipico e tradizionale e del settore produttivo e dei servizi al fine di utilizzare al massimo le risorse e le potenzialità per l'allargamento della base produttiva e della occupazione, per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale.

La Regione privilegia, inoltre, le iniziative consortili e cooperative tra le imprese artigiane al fine di aumentarne l'efficienza, la professionalità, la produttività e la competitività sul mercato, favorisce il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti, sostiene l'attività dei comuni singoli o associati per l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.

Titolo I

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE E PER L'ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI DA DESTINARE ALL'INSEDIAMENTO DI IMPRESE ARTIGIANE.

Art. 2.

Progetto insediamenti artigianali

In armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e di maggior diffusione dello sviluppo economico, la giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 40 della presente legge, predispone ed approva, nell'ambito del piano di settore per i servizi reali alla produzione, il progetto di insediamenti artigianali.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano di settore per i servizi reali alla produzione la giunta predispone e sottopone all'approvazione del consiglio il progetto annuale per gli insediamenti artigianali.

Il progetto annuale relativo al 1985 è presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il progetto di cui al precedente comma individua, fissandone la relativa graduatoria, i comuni singoli o associati che possono fruire dei benefici di cui al successivo art. 3, considerando la diffusione sul territorio regionale delle imprese artigiane nonché la consistenza delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione per insediamenti produttivi.

Art. 3.

Agevolazioni della Regione

La giunta regionale, per l'attuazione del progetto di cui al precedente art. 2, concede agevolazioni finanziarie sotto forma di anticipazione o di contributo a fondo perduto ai comuni singoli o associati:

a) per l'attuazione dei piani relativi ad aree per insediamenti produttivi;

b) per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di almeno cinque imprese artigiane.

Per l'attuazione dei piani di cui alla lettera *a)* le agevolazioni finanziarie regionali riguardano:

1) l'acquisizione dell'area;
2) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;

1) la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, ove previste nel progetto di cui al precedente art. 2, in relazione alla dimensione dell'area, all'ubicazione e alla previsione del numero degli occupati.

Le agevolazioni finanziarie sono concesse per lotti funzionali e completi delle necessarie opere di urbanizzazione e comprende anche i rilievi idrogeologici e geognostici, gli oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudo e I.V.A.

Le spese da ritenere ammissibili per le agevolazioni regionali relativa all'acquisizione dell'area sono quelle determinate secondo la legislazione vigente in materia di espropri, fino al limite massimo di trenta milioni per ettaro.

Nel caso di aree per insediamenti produttivi misti, o di fabbricati con più destinazioni, le agevolazioni finanziarie di cui al primo comma sono destinate all'acquisizione e urbanizzazione dell'area ed all'acquisto e ristrutturazione di fabbricati destinati a insediamenti di imprese artigiane.

Qualora la stessa iniziativa benefici di analoghe agevolazioni sia sotto forma di anticipazione che di contributo in conto capitale a carico della C.E.E. o di enti pubblici, l'anticipazione regionale è cumulabile fino al raggiungimento del cento per cento della spesa.

Gli interventi di cui al primo comma possono essere realizzati da:

a) comuni singoli o associati;

b) consorzi di imprese artigiane;

c) apposite società consortili d'intervento costituite dai comuni singoli o associati con enti, società finanziarie, istituti di credito e consorzi di imprese artigiane.

Gli interventi di cui al primo comma possono essere erogati sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 20% delle spese ritenute ammissibili secondo le procedure e nei tempi di cui al successivo art. 7. Gli enti beneficiari detraggono dal prezzo di cessione dell'area una quota pari alla percentuale di contributi della Regione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gravanti, per legge o per convenzione, sulle aziende artigiane singole, associate o consorziate che si localizzano nella zona vincolata ad insediamento produttivo artigianale.

Art. 4.

Cessioni delle agevolazioni finanziarie della Regione

I comuni singoli o associati possono cedere le agevolazioni o i contributi regionali alle società consortili d'intervento ed ai consorzi di imprese artigiane di cui alle lettere *b*) e *c*), settimo comma, del precedente articolo, purché i consorzi medesimi si obblighino ad utilizzare tali fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente articolo e per il recupero dei fabbricati di cui alla lettera *b*) dello stesso comma.

La concessione dell'agevolazione avviene sulla base di una convenzione che stabilisce tempi, modalità, garanzie e vincoli afferenti le aree urbanizzate ed i fabbricati ristrutturati, nonché la localizzazione delle singole aziende consorziate.

Nella valutazione delle richieste, per la cessione delle agevolazioni regionali, sono privilegiati nell'ordine i consorzi che aggregano:

a) il maggior numero di addetti alle proprie dipendenze;

b) il maggior numero di imprese artigiane.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per la concessione delle anticipazioni e del contributo a fondo perduto debbono essere presentate dai comuni, singoli o associati individuati nel progetto di cui all'art. 2, al presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Alla domanda, per l'attuazione dei piani di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 3, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) copia dell'atto dal quale risulti l'approvazione definitiva del piano per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19;

2) relazione sullo stato di attuazione del piano per insediamenti produttivi riferiti all'acquisizione dell'area e/o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e con l'indicazione di:

superficie totale interessata;

numero e superficie dei lotti e loro destinazione (industriali o artigianali);

rapporto di copertura e/o indice di fabbricabilità per le destinazioni produttive;

superficie delle aree per servizi;

criteri di cessione o concessione delle aree di piano;

modalità e tempi di attuazione;

3) relazione sugli insediamenti artigiani esistenti nel territorio comunale con l'indicazione di quelli ubicati nel centro storico, al di fuori di esso, ma nel perimetro urbano, e quelli ubicati in zone appositamente attrezzate;

4) relazione previsionale di spesa per le aree da acquistare corredata dal piano di acquisizione indicante le ditte da espropriare ed i relativi dati catastali, nonché il computo analitico dei costi complessivi di acquisizione calcolati sulla base delle norme vigenti in materia di espropri;

5) relazione previsionale di spesa per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, descrizione delle opere e valori dimensionali.

In allegato alla domanda per l'acquisto e la ristrutturazione dei fabbricati di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 3, devono essere trasmessi:

1) copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene deciso di procedere all'acquisto o alla ristrutturazione degli immobili;

2) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o copia del compromesso di vendita;

3) concessione edilizia;

4) preventivo di spesa;

5) documentazione progettuale;

6) relazione sugli insediamenti artigiani di cui al punto 3) del precedente comma.

Nella fase di prima attuazione della presente legge, i comuni interessati devono presentare domanda entro novanta giorni dall'approvazione, da parte del consiglio regionale, del progetto di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Assegnazione delle anticipazioni o del contributo a fondo perduto

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 40, individua i comuni singoli o associati beneficiari delle agevolazioni entro i seguenti limiti:

a) per le domande pervenute nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 5 fino al totale utilizzo delle disponibilità dei bilanci di previsione per l'anno 1985;

b) per le domande che perverranno negli anni successivi, fino al totale utilizzo delle somme attribuite con legge di approvazione del bilancio regionale e/o reintroitate secondo le procedure di cui all'art. 7 della presente legge e secondo quelle precedentemente in vigore nel medesimo settore di intervento.

Le agevolazioni sono assegnate in base ai criteri determinati dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 40.

Le agevolazioni sono assegnate prioritariamente per interventi in aree ubicate nei territori dei comuni montani e ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della presente legge che dimostrino di aver acquisito le aree e/o iniziati i lavori ed abbiano provveduto alla assegnazione dei lotti o parte di essi.

L'agevolazione per l'intervento di cui all'art. 3, primo comma, lettera *b*), non può superare il venti per cento della dotazione dei competenti articoli di bilancio.

Art. 7.

Utilizzazione e restituzione delle anticipazioni

All'erogazione dell'agevolazione si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 aprile 1979, n. 17, sulla base di apposita richiesta contenente in allegato i provvedimenti di liquidazione delle spese sostenute direttamente o la certificazione delle spese sostenute dai consorzi di imprese o dalle società consortili di intervento, nell'ipotesi in cui l'anticipazione sia stata ad essi ceduta.

I comuni singoli o associati devono utilizzare totalmente le anticipazioni assegnate entro due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione dell'anticipazione medesima e devono presentare, entro un anno dalla stessa data, la richiesta di erogazione delle anticipazioni destinate all'eventuale acquisizione dell'area o del fabbricato nonché alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dell'anticipazione regionale non utilizzata.

La restituzione delle anticipazioni regionali è affettuata dai comuni singoli o associati con versamenti da farsi entro sessanta giorni da ciascun pagamento ricevuto dalle imprese artigiane assegnatarie ed in caso di mancata assegnazione totale o parziale delle aree e dei fabbricati, entro tre anni dalla data di introito dell'intero ammontare dell'anticipazione regionale.

Le anticipazioni cedute dai comuni ai consorzi o alle società consortili d'intervento sono restituite a cura dei comuni medesimi entro due anni dalla data di introito dell'intero ammontare dell'anticipazione.

Qualora i comuni non destinino ad insediamenti di aziende artigiane le aree, o parte di esse, urbanizzate ai sensi dell'art. 3 della presente legge, o i fabbricati ristrutturati, devono restituire alla Regione l'intera agevolazione o parte di essa gravata dagli interessi maturati a decorrere dalla data di assegnazione dei fondi, nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto; tali somme unitariamente a quelle reintroitate per decadenza ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono destinate alle stesse finalità previste dall'art. 2.

Art. 8.
Vincolo di destinazione

Nelle aree attrezzate con le agevolazioni regionali è consentita la costruzione dell'abitazione del custode o del titolare dell'impresa fino ad un massimo di 95 mq nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di dieci anni le aree di insediamento e i fabbricati ristrutturati per i quali hanno usufruito delle agevolazioni regionali se non ad altra azienda artigiana previa autorizzazione del comune.

Il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre dalla data di acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità dell'area o del fabbricato ristrutturato.

Titolo II

INTERVENTI PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 9.
Conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa

La Regione, per promuovere lo sviluppo delle attività artigiane ed aumentare l'occupazione, in conformità agli indirizzi programmatici; interviene nei nuovi investimenti e nell'ammodernamento tecnologico delle imprese, assegnando conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane da utilizzare per:

1) contributi in conto interessi nella parte di finanziamento eccedente quella statale, in conformità alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria (leasing).

L'entità della quota di finanziamento assistita dal contributo regionale, nonché la misura del contributo in conto interessi e in conto canoni sono quelle consentite dalla normativa statale.

Art. 10.
Erogazione dei contributi da parte dell'Artigiancassa

I contributi in conto interessi per prestiti a medio termine e i contributi in conto canoni per operazioni di leasing, di cui al precedente art. 9, sono destinati ad agevolare l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opifici, nonché l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con esclusione dal finanziamento delle operazioni riguardanti le scorte.

La giunta regionale può, annualmente, previo parere della competente commissione consiliare, determinare i settori e gli investimenti che possono fruire dell'intervento regionale.

I contributi regionali di cui al primo comma sono concessi per le domande presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) con le modalità stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 27 maggio 1981, n. 240.

La Regione demanda alla Cassa per il credito alle imprese artigiane l'istruttoria delle richieste di finanziamento.

L'approvazione delle stesse, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, da parte del comitato tecnico regionale, avviene previo parere della commissione tecnica per l'artigianato di cui al successivo art. 40.

La misura del contributo in conto canoni è determinata — ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni e della legge 21 maggio 1981, n. 240.

Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati con apposita convenzione che deve prevedere, tra l'altro, le modalità delle erogazioni dei contributi e la presentazione di apposito rendiconto delle erogazioni per ogni esercizio.

Le somme conferite e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

Art. 11.
Interventi una tantum

La regione Marche, al fine di ampliare ulteriormente le capacità operative, l'aggiornamento tecnologico delle imprese artigiane singole ed associate, nonché lo sviluppo dell'occupazione specialmente giovanile e femminile nei modi previsti dal successivo art. 12, concede contributi *una tantum* per le operazioni di locazione finanziaria relative all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature, escluse le autovetture per trasporto persone o promiscuo.

Art. 12.
Limiti d'intervento regionale

Il contributo di cui al precedente art. 11 è riferito ad operazioni di locazione finanziaria per importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa, come integrati al precedente art. 10 e sino ad un massimo di lire 120 milioni.

Il contributo regionale per le operazioni di cui al comma precedente è pari al 10% della differenza tra il valore del bene locato e l'importo complessivo della operazione agevolata. Il contributo stesso deve essere erogato ai beneficiari dopo l'avvenuto pagamento di almeno due rate dei canoni, previo parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 40.

Titolo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 13.
Contributo in conto capitale

La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia.

Il contributo è fissato in L. 80.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa, purché abbia effettivamente versato almeno otto quote di capitale sociale.

La domanda per ottenere il contributo è presentatata dalla cooperativa al presidente della Regione.

Art. 14.
Contributo in conto interessi

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani ed ai loro consorzi e cooperative, che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.

Il contributo regionale nel settore del credito a breve termine, con durata non superiore a ventiquattro mesi, finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese, è concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:

l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente a L. 15.000.000 anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a L. 30.000.000 per i consorzi e le cooperative;

la durata del prestito non può essere superiore a ventiquattro mesi;

il contributo regionale in conto interessi non può superare il cinque per cento annuo.

Il contributo regionale in conto interessi è elevabile al sette per cento per i consorzi e cooperative artigiane, per le imprese artigiane localizzate nei territori dei comuni montani o che

svolgono attività artigiane artistiche tipiche e tradizionali comprese nell'elenco approvato dalla giunta regionale o i cui titolari abbiano un'età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.

Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godono di altri benefici in conto interessi, nonché le forme associative aventi per finalità le prestazioni di garanzia fidejussoria.

Il tasso a carico dell'impresa artigiana non può comunque essere inferiore a quello previsto per operazioni effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 15.

Procedure per la concessione del contributo in conto interessi

Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate al presidente della Regione tramite le cooperative di cui i singoli artigiani, consorzi e cooperative siano soci.

Le cooperative inoltrano alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte della impresa artigiana, del consorzio o cooperativa, dal conteggio degli interessi predisposto dagli istituti bancari, nonché dalla dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione attestante l'utilizzo del prestito.

La giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative stesse.

La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.

Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Le cooperative trasmettono alla Regione i dati attinenti il numero delle aziende e l'entità dei crediti garantiti secondo la modulistica e la classificazione settoriale adottata nell'ambito del sistema informativo regionale.

Art. 16.

Disposizioni comuni

I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta regionale alle coperative costituite con almeno centocinquanta soci.

I medesimi contributi sono concessi alle cooperative, già costituite alla data di pubblicazione della presente legge con almeno cinquanta soci.

Le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, e successive modificazioni e devono uniformare i loro statuti alle norme di cui al successivo art. 17.

Possono ottenere i contributi anche le cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto tipo, purché gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La Regione può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 17.

Statuti delle cooperative artigiane di garanzia

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi della presente legge devono uniformare i propri statuti anche alle seguenti disposizioni:

a) del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;

b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

c) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti; la Regione, alla quale i liquidatori in ogni caso notificano i motivi e le cause dello scioglimento, ha la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.

Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui alle lettere *a*) e *b*); la giunta regionale esercita le funzioni di cui alla lettera *c*).

I rappresentanti regionali di cui alle lettere *a*) e *b*) restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione e comunque fino a quando il consiglio regionale non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Titolo IV

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 18.

Individuazione delle forme associative

La Regione, al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo accorda provvidenze a favore dei consorzi, dei consorzi fra le imprese costituiti in forma cooperativa e delle società consortili previsti dal codice civile e costituiti a norma della vigente legislazione, dei quali facciano parte almeno cinque imprese artigiane e in cui la quota sociale sottoscritta da ciascun socio non superi il 20% del capitale sociale.

Almeno il 90% dei soci delle forme associative di cui sopra deve essere iscritto agli albi provinciali delle imprese artigiane della regione Marche.

Art. 19.

Determinazione e misure dei contributi

Le provvidenze di cui al precedente articolo di definiscono in:

a) contributi annui nella misura massima del 50% della spesa risultante dal bilancio consuntivo e sino a 15 milioni di lire, per un periodo massimo di due anni, per convenzioni, consulenze e prestazioni anche a carattere continuativo di personale altamente qualificato da impiegare in consorzi o associazioni di imprese.

La Regione può concedere anticipazioni sul contributo assegnato dietro presentazione di idonea documentazione;

b) contributi in conto capitale, per ogni consorzio o cooperativa richiedente, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate nelle seguenti misure massime:

3% sui primi cento milioni di acquisto;

2% sulle somme eccedenti i 100 milioni e fino all'importo di lire 300 milioni;

1% sulle somme eccedenti i 300 milioni.

Le misure dell'intervento, determinate nel comma precedente, sono calcolate sugli importi degli acquisti delle materie prime e dei prodotti necessari al netto dell'IVA e l'entità del contributo regionale non può superare i 15 milioni per ogni consorzio o cooperativa.

Le percentuali di cui al precedente quarto comma sono elevate del 50% qualora trattasi di consorzio o cooperativa di produzione e sempre nel limite massimo di 15 milioni;

c) contributo in conto capitale per la realizzazione di una rete di vendita dei prodotti degli associati per il mercato interno e/o estero e di progetti per l'attuazione e/o l'incremento dell'esportazione dei prodotti nella misura massima del 40% delle spese sostenute e documentate e comunque fino ad un massimo di L. 20.000.000 annue per ogni consorzio o cooperativa;

d) contributi per la costituzione, l'avviamento e le spese di gestione di consorzi o cooperative di cui al precedente art. 18 nelle seguenti entità:

50% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del primo anno di attività con un massimo di 7 milioni di lire;

25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del secondo anno di attività con un limite massimo di 3,5 milioni di lire;

25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del terzo anno di attività con un limite massimo di 3,5 milioni di lire.

Non sono ammesse ai contributi di cui alle lettere precedenti le cooperative artigiane di garanzia, i consorzi fidi, nonché le forme associative aventi per finalità esclusiva le prestazioni di garanzia fidejussoria.

Art. 20.
Modalità per l'erogazione dei contributi

Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera *a)* del precedente art. 19 devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

1) atto costitutivo e statuto della cooperativa o consorzio con un aggiornato elenco dei soci e numero dei dipendenti;

2) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi dell'iniziativa;

3) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

4) dichiarazione, in via previsionale, circa la spesa da sostenere.

La giunta regionale comunica entro il 30 settembre del medesimo esercizio la propria decisione.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 19 devono pervenire alla Regione corredate di quanto previsto ai punti 1) e 3) del primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno di ogni anno con l'indicazione, per gli interventi di cui alla lettera *b)*, dell'ammontare presunto degli acquisti e, per gli interventi di cui alla lettera *c)*, del progetto per cui si richiede il contributo.

L'entità del contributo di cui alla lettera *b)* è determinata in base agli importi degli acquisti risultanti dal registro IVA nonché da specifica dichiarazione del presidente del consorzio o della cooperativa attestante l'ammontare delle spese riferite alle materie prime e ai prodotti necessari.

L'erogazione del contributo di cui alla precedente lettera *c)* è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della giunta regionale alla relalizzazione dell'iniziativa o del progetto e alla presentazione di specifica documentazione attestante l'entità della spesa.

La documentazione di cui ai precedenti due commi deve essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera *d)* del precedente art. 19 devono pervenire alla giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del consorzio o della cooperativa, corredate dalla documentazione di cui ai punti 1) e 2).

L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 19, lettera *d)*, è subordinato alla presentazione dei bilanci consuntivi, corredati da specifica relazione del consiglio di amministrazione, dai quali possa desumersi l'attività svolta dal consorzio o dalla cooperativa. La giunta regionale provvede alla erogazione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono concessi dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 40 della presente legge.

Art. 21.
Norme transitorie

Le provvidenze previste dalle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 19 sono accordate anche ai soggetti le cui domande sono pervenute entro il 30 aprile 1983.

Le domande per le provvidenze previste dalle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 19, relativamente all'anno 1984, debbono pervenire alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono concesse nei limiti di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 5 luglio 1982, n. 26.

Art. 22.
Interventi a favore delle società consortili miste

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, la Regione concede, limitatamente alle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 21 della citata legge, contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese sostenute, ritenute ammissibili, dalle società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, della Finanziaria regionale Marche S.p.a. ed altri enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.

L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate.

In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica: elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate;

la costruzione di fabbricati, impianti laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Art. 23.
Misura del contributo

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'art. 22, lettera *a)*, della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni per ognuno degli interventi.

Art. 24.
Modalità di presentazione delle domande

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 23 devono essere indirizzate al presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonché da una relazione concernente i programmi di attività.

Per gli anni successivi le domande di contributo dovranno pervenire al presidente della Regione entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 25.
Norma transitoria

In sede di prima attuazione della presente legge, per le finalità di cui all'art. 22, sono ammessi a contributo anche programmi realizzati o in corso di realizzazione, purché la relativa documentazione di spesa non sia antecedente al 1° gennaio 1982.

Art. 26.
Modalità di concessione del contributo

La giunta regionale concede i contributi di cui al precedente art. 23, previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 40 della presente legge.

Il provvedimento di concessione determina la spesa ritenuta ammissibile ai benefici nonché l'importo del contributo.

Il contributo viene erogato con decreto del presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione consuntiva di spesa relativa al programma realizzato.

Titolo V
Interventi per la promozione delle forme associative

Art. 27.
Contributi regionali

La Regione concorre, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, limitatamente agli anni 1985 e 1986, all'attuazione di iniziative volte alla promozione, allo sviluppo e al rafforzamento delle forme associative artigiane realizzate dalle associa-

zioni regionali degli artigiani aderenti a confederazioni nazionali rappresentate nel CNEL ed operanti sul territorio regionale all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.
Determinazione ed assegnazione del contributo

Le attività per le quali è possibile ottenere il contributo regionale sono:

svolgimento di programmi di promozione e divulgazione delle forme associative articolate per settore e territorio;

assistenza tecnica e amministrativa alle forme associative artigiane, attraverso la realizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione;

ricerche e progettazioni finalizzate, nell'ambito dei campi di intervento regionale ai sensi della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1985.

I soggetti di cui al precedente articolo devono presentare la domanda di contributo per l'anno 1985 entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per l'anno 1986 entro il 30 ottobre 1985.

La domanda per la concessione del contributo di cui al precedente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto;

b) relazione del consiglio di amministrazione contenente il programma delle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità e tempi di effettuazione, dei settori e soggetti cui l'intervento è rivolto;

c) preventivo della spesa dell'iniziativa.

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 40, determina e assegna i contributi per la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 29.
Erogazione dei contributi

All'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo provvede il presidente della Regione.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare entro dodici mesi dall'assegnazione del contributo una dettagliata relazione sull'attività svolta in base al programma presentato alla Regione ed il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione.

In particolare per le ricerche e progettazioni di cui al primo comma dell'art. 28 i beneficiari debbono produrre anche i risultati della ricerca e i relativi elaborati tecnici.

In nessun caso il contributo regionale può essere superiore al 50% delle spese documentate per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 28 ed a lire 40 milioni annue per ogni soggetto.

I contributi di cui al precedente art. 27 sono erogate per il 50% entro trenta giorni dalla presentazione dei progetti e per il restante 50% alla presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

Titolo VI

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE

Art. 30.
Contributo regionale

Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico, tipico e tradizionale, la Regione concede alle imprese artigiane che svolgono le attività previste nell'elenco approvato dalla giunta regionale e che non beneficiano di altre agevolazioni creditizie statali o regionali, per il miglioramento dei locali, di proprietà o in locazione con contratto di durata almeno quinquennale, destinati alla produzione e alla esposizione, con priorità a quelle ubicate nei centri urbani, un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate sino ad un importo massimo di L. 13.000.000.

Il contributo regionale è elevato ad un importo massimo di L. 20.000.000, e comunque non superiore al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai titoli di imprese artigiane operanti nei settori di cui al precedente comma che iniziano la loro prima attività artigiana dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di cui al comma precedente comprende anche le spese di primo impianto ed avviamento del laboratorio artigiano.

Art. 31.
Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione stabilita dalla commissione tecnica di cui al successivo art. 40, è presentata al comune ove è localizzata l'impresa artigiana.

Il comune, entro trenta giorni, trasmette alla Regione le domande pervenute munite di motivato parere in ordine alla avvenuta esecuzione delle opere di miglioramento dei locali e alla corrispondenza delle stesse con le finalità di cui alla presente legge.

Art. 32.
Concessione del contributo

Alla concessione del contributo provvede la giunta regionale, previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 40 della presente legge.

Il contributo è concesso entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita dagli articoli 42 e seguenti della presente legge.

Art. 33.
Aggiornamento dell'elenco delle attività artigianali artistiche, tipiche e tradizionali

L'eventuale aggiornamento dell'elenco delle attività di cui al precedente art. 30 è effettuato dalla giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni regionali di categoria e dalle commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, dall'ANCI delle Marche e dalle comunità montane, sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 40.

Titolo VII

INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI

Art. 34.
Contributi regionali

Per favorire l'occupazione giovanile nel settore artigiano la Regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane, ubicate nel territorio regionale, che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, per l'avviamento al mestiere secondo le vigenti disposizioni in materia e in data successiva al 31 dicembre 1984, giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni in qualità di apprendista o con la qualifica professionale già acquisita.

L'ammontare del contributo è stabilito in:

L. 1.500.000 per ogni apprendista;

L. 2.500.000 per ogni giovane non apprendista.

A parità di condizioni il contributo è concesso prioritariamente alle imprese artigiane che dimostrino di aver assunto giovani provenienti da corsi di formazione professionale finanziati dalla regione Marche in base alla legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, e successive modificazioni.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze disposte da leggi statali o regionali e da provvedimenti di enti locali o di altri enti pubblici.

Art. 35.
Limiti e modalità di concessione dei contributi

Il contributo previsto dal precedente articolo può essere richiesto dalle imprese artigiane per non più di due giovani per ogni impresa e per la durata di due anni a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali dei giovani assunti.

Il contributo può essere concesso per un periodo fino a tre anni alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della presente legge.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale entro i limiti delle disponibilità finanziarie previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 40, non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La richiesta di contributo va presentata alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data dell'assunzione corredata dalla seguente documentazione:

certificato di iscrizione all'albo dell'impresa artigiana;

certificato di eventuale appartenenza dell'impresa all'artigianato artistico, tipico e tradizionale;

dichiarazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti:

a) che non sono stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi precedenti le assunzioni dei giovani per i quali si chiede il contributo della Regione;

b) il numero dei dipendenti in forza, con relative qualifiche, nel periodo di paga precedente quello dell'assunzione dei giovani;

certificato di nascita dei giovani assunti;

dichiarazione della competente sezione di collocamento sulla data dell'assunzione;

eventuale attestazione dell'avvenuta frequenza da parte dei giovani assunti di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione.

Le imprese artigiane ammesse al contributo sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il 15 luglio, per il periodo gennaio-giugno dello stesso anno, e entro il 15 gennaio, per il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente, la certificazione attestante:

a) il rispetto del relativo contratto di lavoro;

b) la non interruzione del rapporto di lavoro;

c) il numero dei dipendenti in forza in ognuno dei sei mesi precedenti.

Tale numero, confrontato con quello dichiarato, con la presentazione della richiesta di contributo, deve risultare superiore almeno di tante unità quante sono quelle ammesse al beneficio del contributo regionale.

Il contributo è erogato a favore delle imprese artigiane in rate semestrali posticipate con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta.

Titolo VIII

INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO

Art. 36.
Calamità naturali

In caso di dichiarato stato di calamità naturale la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane, singole o associate, danneggiate dall'evento calamitoso.

La Regione interviene a favore delle imprese di cui sopra, qualora i danni si verifichino in aree vaste e comunque interessino più territori comunali o settori.

Art. 37.
Contributi in conto capitale

Alle imprese artigiane danneggiate per gli eventi previsti nel precedente articolo possono essere erogati contributi in conto capitale fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto di nuove macchine in sostituzione di altre distrutte o riparazione di macchinari ed attrezzature danneggiati fino ad un massimo di L. 20.000.000, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

Art. 38.
Modalità di presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al presente titolo debbono essere inoltrate alla giunta regionale con allegati:

a) certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di data non anteriore a tre mesi;

b) copia delle fatture comprovanti l'acquisto di nuove macchine o attrezzature;

c) copia delle fatture comprovanti la spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate;

d) preventivi di spesa per l'acquisto o la riparazione del macchinario e delle attrezzature ovvero per il ripristino delle strutture aziendali, in assenza di fatture;

e) dichiarazione del competente ufficio tecnico comunale attestante che l'impresa artigiana richiedente è stata effettivamente colpita dall'evento calamitoso, con l'indicazione del presunto danno subito.

Le domande debbono essere presentate entro novanta giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità.

Art. 39.
Erogazione

Il contributo è erogato sulla base dell'accertamento tecnico, effettuato dagli appositi uffici della Regione, sulla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

I contributi di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze previste, per le medesime finalità, dalle leggi statali e regionali.

Titolo IX

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 40.
Commissione tecnica per l'artigianato

E' istituita la commissione tecnica per l'artigianato nominata dal presidente della Regione così composta:

dall'assessore al ramo che la presiede;

da due esperti designati dalla giunta regionale;

da due rappresentanti designati dalla commissione regionale dell'artigianato;

da cinque rappresentanti degli artigiani designati dalle associazioni di categoria;

da tre esperti designati dal consiglio regionale;

da tre rappresentanti designati dall'ANCI, UPI e UNCEM;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.

La commissione elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Segretario della commissione è un funzionario del servizio artigianato.

La commissione tecnica esprime i pareri previsti dalla presente legge.

Inoltre esprime motivato parere in ordine alle proposte della giunta regionale relative agli interventi per la promozione delle attività artigianali e per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni.

Alle sedute della commissione tecnica può partecipare, in qualità di esperto, il direttore dell'Artigiancassa di Ancona, limitatamente alle operazioni attuate attraverso il predetto istituto.

Art. 41.

Sono abrogate le seguenti leggi:

legge regionale 10 marzo 1975, n. 13; legge regionale 10 aprile 1975, n. 23; legge regionale 14 giugno 1977, n. 23; legge regionale 18 gennaio 1978, n. 3; legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7; legge regionale 14 maggio 1980, n. 28; legge regionale 17 marzo 1982, n. 10; legge regionale 5 luglio 1982, n. 26; legge regionale 6 settembre 1982, n. 34.

Art. 42.
Disposizioni finanziarie

Per gli interventi a carattere continuativo, previsti dai precedenti articoli 11, 13, 14 e 19, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 30 e 36, sono autorizzate, per l'anno 1985, le seguenti spese:

per gli interventi previsti dall'art. 11, lire 250 milioni;

per gli interventi previsti dagli articoli 13 e 14, lire 2.700 milioni;

per gli interventi previsti dall'art. 19, primo comma, lettera *a)*, lire 60 milioni;

per gli interventi previsti dall'art. 19, primo comma, lettere *b)* e *c)*, lire 400 milioni;

per gli interventi previsti dall'art. 19, primo comma, lettera *d)*, lire 40 milioni;

per gli interventi previsti dall'art. 30, lire 300 milioni;

per gli interventi previsti dall'art. 36, lire 50 milioni.

L'entità delle spese per gli interventi di cui al comma precedente sarà stabilita, per ciascuno degli anni successivi, con legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, numero 25.

Ai sensi dell'art. 23, primo comma, della stessa legge regionale n. 25/1980, sono autorizzate le seguenti spese pluriennali:

a) lire 200 milioni per il biennio 1985-86, ripartiti in ragione di lire 100 milioni per ciascuno di detti anni, per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 27 e destinati alle associazioni regionali di categoria;

b) lire 1.500 milioni per il triennio 1985-87, di cui lire 750 milioni per l'anno 1985 per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 34 e destinati alle aziende artigiane che assumono alle proprie dipendenze apprendisti o giovani per l'avviamento al mestiere; l'entità della spesa per ciascuno degli anni 1986 e 1987 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Ai sensi dell'art. 24 della medesima legge regionale n. 25/1980, è autorizzato, per l'anno 1985, un limite d'impegno di lire 450 milioni di durata decennale decorrente dall'anno 1985 fino all'anno 1994, comportante una spesa complessiva di lire 4.500 milioni, per i conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane previsti dal precedente art. 9 e destinati alla concessione di contributi sugli interessi dei prestiti contratti dalle imprese artigiane per nuovi investimenti.

Ai sensi dell'art. 25 della stessa legge regionale n. 25/1980, sono autorizzate, per l'anno 1985, le seguente spese:

a) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, ultimo comma, in favore dei comuni e loro consorzi per l'acquisto di aree e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane;

b) lire 7.500 milioni per la concessione delle anticipazioni previste dal precedente art. 3, primo comma, in favore dei comuni e loro consorzi per le stesse finalità di cui alla precedente lettera *a*).

Con legge di approvazione del bilancio 1986 potranno essere autorizzate, per le finalità di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ulteriori spese per l'importo non superiore a lire 3.500 milioni.

Art. 43.

Alla copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1985, pari complessivamente a lire 13.600 milioni:

mediante riduzione, per l'importo di lire 1.150 milioni, delle disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente » capitolo 5100101 (partite numeri 7, 8, 9 e 10) iscritto nello stesso bilancio 1985;

mediante riduzione, per l'importo di lire 1.250 milioni, delle disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti » capitolo 5100201 (partite numeri 6, 7 e 8) iscritto nello stesso bilancio;

mediante riduzione, per l'importo di lire 8.500 milioni, delle disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi recanti spese di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo finanziate con il ricavato di un mutuo passivo » cap. 5100202 (partita n. 3) iscritto nello stesso bilancio;

con lo stanziamento di lire 2.700 milioni già iscritto a carico del cap. 3222101 del medesimo bilancio;

b) per gli anni successivi, mediante impiego dei proventi dei tributi regionali nonché di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune.

Alla concessione di contributi in unica soluzione a favore delle società consortili miste, previsti dall'art. 22 della presente legge, si provvede con l'assegnazione di fondi dallo Stato attribuiti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate della legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 44.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1985, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:

2231203 « Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per l'attuazione dei piani relativi ad insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane » lire 1.000 milioni;

2231204 « Anticipazioni ai comuni singoli o associati per l'attuazione dei piani relativi ad insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1981, n. 865, nonché per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane » lire 7.500 milioni;

3222204 « Contributi sui mutui contratti da imprese artigiane nella parte di finanziamenti eccedenti quella statale di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché contributi sui canoni di locazione finanziaria » lire 450 milioni;

3222205 « Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria relative all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature, attivate dalle imprese artigiane » lire 250 milioni;

3221105 « Contributi ai consorzi o associazioni di imprese per convenzioni, consulenze prestazioni, a carattere continuativo, di personale altamente qualificato » lire 60 milioni;

3222206 « Contributi in capitale a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate, per la realizzazione di reti di vendita dei prodotti delle medesime, nonché per l'attuazione di progetti per l'attivazione e/o l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti » lire 400 milioni;

3213101 « Contributi a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane nelle spese di costituzione, avviamento e gestione » lire 40 milioni;

3221106 « Contributi alle associazioni regionali per lo svolgimento di programmi di promozione e divulgazione, nonché di assistenza tecnica e amministrativa alle forme associative artigiane » lire 100 milioni;

3223203 « Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane operanti nei settori artistico, tipico e tradizionale che non beneficiano di altre agevolazioni creditizie statali o regionali, per il miglioramento dei locali destinati alla produzione e alla vendita dei loro prodotti » lire 300 milioni;

3223101 « Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione di apprendisti o giovani per l'avviamento al mestiere » lire 750 milioni;

322207 « Contributi in capitale alle imprese artigiane, singole o associate nelle spese occorrenti per il ripristino delle strutture aziendali o per l'acquisto e riparazione delle macchine e delle attrezzature, danneggiate da eventi calamitosi » lire 50 milioni;

3213102 « Contributi in unica soluzione alle società consortili miste tra piccole e medie imprese nei settori dell'artigianato, dell'industria e dei servizi per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240 », con stanziamenti di competenza e di cassa pari alle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate per gli anni dal 1981 al 1984 della stessa legge n. 240/1981, e da ascriversi al detto capitolo mediante deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 45.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello dela sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 febbraio 1985

MASSI

(1532)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221